

Fisco, beni esenti da imposte di successione e donazione

I beni destinati a favore dei soggetti affetti da disabilità grave sono esenti da imposte di successione e donazione. Le correlate imposte di registro, ipotecarie e catastali, invece, andranno assolte in misura fissa

Le agevolazioni fiscali riguardano in particolar modo: a) l'imposta di registro; b) l'imposta di successione e donazione; c) l'imposta ipotecaria e catastale; d) l'imposta municipale; e) l'importo massimo di detraibilità relativo a i premi delle assicurazioni sulla vita.

Per quanto concerne l'imposta di registro relativo all'apporto di beni in trust aventi tutti i requisiti innanzi indicati, questa si applicherà in misura fissa a decorrere dall'anno 2017. Allo stesso modo in misura fissa saranno applicate le imposte ipotecarie e catastali.

Il trasferimento dei beni sarà esente da imposte di successione e donazione in tutte le ipotesi in cui gli strumenti applicati vedranno come beneficiario esclusivo una persona con disabilità grave. Per quanto concerne i trasferimenti successivi, invece, occorrerà prendere come riferimento sempre il soggetto affetto da disabilità; ciò in quanto nel caso in cui costui premuova ai soggetti che hanno istituito lo strumento a sua tutela la resti-

tuzione del patrimonio in capo ai disponenti sarà assoggettata alle medesime esenzioni di imposta sulle successioni e donazioni e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicheranno in misura fissa.

Laddove, invece, a seguito della morte del beneficiario disabile il patrimonio residuo verrà destinato a terzi si applicheranno le imposte di successione e donazione prendendo in considerazione il rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra il disponente/fiduciante e i destinatari del patrimonio residuo e di conseguenza verranno applicate aliquote e franchigie previste dalla normativa in essere.

Sempre con riferimento alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali è previsto che le stesse saranno deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del venti per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 100 mila euro annui. Appare utile

sottolineare come questa è l'unica agevolazione che decorrerà già dal periodo d'imposta 2016.

Ulteriori agevolazioni fiscali derivano dall'esenzione dall'imposta di bollo prevista dal dpr n. 642/1972, di tutti gli atti documentati, istanze, contratti, copie conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee, dal fiduciario

o dal gestore.

Anche i Comuni, a propria discrezione, potranno stabilire, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di porre in essere attività in favore delle persone affette da disabilità grave, riducendo aliquote ovvero introducendo franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale. Per questi motivi è prevista una diminuzione delle entrate valutata in 10 milioni di euro annui a decorrere d'anno 2017.

Le agevolazioni fiscali

Agevolazioni fiscali introdotte con la legge «Dopo di noi»

- Esenzione da imposte di successione e donazione dei beni devoluti in favore di persone con disabilità grave
- Imposta di registro in misura fissa
- Imposte ipotecaria e catastale in misura fissa
- Possibile riduzione da parte dei Comuni dell'imposta municipale
- Incremento valore di detraibilità dei premi pagati a fronte delle polizze vita
- Deducibilità dal reddito di colui che effettua erogazioni liberali, donazioni ed atti a titolo gratuito in favore degli strumenti previsti dalla norma

